



# STUDIO PROFESSIONALE

FABIO GANUGI e ANGELITA BENELLI

**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**05 GENNAIO 2022**

## **Legge di Bilancio 2022: in vigore la riforma Irpef e Irap**

*Legge 30 dicembre 2021, n. 234*

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la **rimodulazione dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**.

In particolare:

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
  - **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
  - **25%** per redditi **fino a 28.000 euro**
  - **35%** per redditi **fino a 50.000 euro e**
  - **43%** per redditi **fino a 50.000.**

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.**

## **Decreto Fiscale: estrometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità**

*D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215*

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra),

---

che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti.

- **Esterometro** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.**
- **Dati Sistema TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

## POLITICHE SOCIALI

### **Nuovo assegno familiare unico universale**

*D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230*

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire **dal 1° marzo 2022**, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all'indicatore della situazione economica (ISEE).

L'assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari **per ogni figlio minorenni** a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto **a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:**

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono **previste maggiorazioni** per ciascun figlio minorenni con disabilità, **per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età**, per le **madri di età inferiore a 21 anni**, per i nuclei familiari con **quattro o più figli**.

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità**.

**La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022** con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

---

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno **con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente** (e non più in busta paga).

## APPROFONDIMENTI

---

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

### Le novità del Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

- **ESTEROMETRO** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.**
- **DATI SISTEMA TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **IMU ABITAZIONE PRINCIPALE** - Ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito che, **nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni** (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.**

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

- **Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:**
    - dei carichi affidati all'agente della riscossione (Rottamazione-ter);
    - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;
    - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
-

- dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, **entro il 9 dicembre 2021**.

Al nuovo termine è applicabile la **tolleranza di 5 giorni**.

- Con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, comma , D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.

- Relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di **18 rate**, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte

- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

- **SUPERBONUS 110%** - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022**, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati **effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**.

- **VISTO DI CONFORMITÀ** - Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma **anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi**. In caso di dichiarazione
-

presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità

- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA** - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'**obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute** si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono **esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**. L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS** - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
- **BONUS MOBILI** - Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto **massimo di spesa** fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
- **BONUS FACCIATE** - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del **60% e non più 90%**

Via Diaz, 32 - 50055 Lastra a Signa (FI) Tel./Fax. 055/87.24.648 C.F. e P.IVA 05082400481

[info@studioganugibenelli.it](mailto:info@studioganugibenelli.it) – [f.ganugi@studioganugibenelli.it](mailto:f.ganugi@studioganugibenelli.it)

[a.benelli@studioganugibenelli.it](mailto:a.benelli@studioganugibenelli.it) – [c.olmi@studioganugibenelli.it](mailto:c.olmi@studioganugibenelli.it)

---